



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

21166-23

Composta da:

SALVATORE DOVERE	- Presidente -	Sent. n. sez. 362/2023
VINCENZO PEZZELLA	- Relatore -	CC - 14/03/2023
DANIELE CENCI		R.G.N. 29654/2022
ANNA LUISA ANGELA RICCI		
FABIO ANTEZZA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) ato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 27/12/2021 del TRIBUNALE di VELLETRI

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;  
lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del Sostituto PG Perla  
Lori che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

*[A large, sweeping handwritten signature or scribble that spans across the lower half of the page.]*

*[Handwritten initials or signature in the bottom right corner.]*

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso ex art. 99 Dpr. 115/02,<sup>(omissis)</sup> <sup>(omissis)</sup> ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data **27/2/2021**, depositato il 2/3/2021 col quale il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, gli ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativamente al procedimento penale n. 5301/2018 RG. L'opponente, in particolare, si doleva che il decreto in questione avesse erroneamente negato l'ammissione al beneficio per la sola presenza di numerosi precedenti penali per reati vari (stupefacenti, rapina e altro), tali da far ritenere la provenienza illecita di redditi non dichiarati non meglio specificati.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il <sup>(omissis)</sup> deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un **primo motivo** il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 96 Dpr. 115/02 e 2729 cod. civ. con riferimento ai criteri di valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Ci si duole che il giudice dell'opposizione, nell'ordinanza impugnata, faccia riferimento in maniera del tutto generica ai precedenti penali dell'odierno ricorrente presumendo la sussistenza di redditi illeciti in capo a questi senza esaminarne in alcun modo il tenore di vita, le condizioni personali e familiari, nonché le attività economiche eventualmente svolte.

La presunzione utilizzata dal tribunale non risulterebbe supportata da alcun elemento di natura oggettiva e, inoltre, sarebbe riferita a reati risalenti nel tempo in buona parte rimasti allo stato del mero tentativo e pertanto tali da non aver permesso alcun illecito arricchimento del <sup>(omissis)</sup>

Peraltro, con riferimento alle cinque condanne per violazioni del testo unico delle sostanze stupefacenti, già il primo giudice avrebbe omesso di verificare se dalle iscrizioni del casellario risultasse che tali condanne fossero riferite a fattispecie di lieve entità oppure alle più gravi ipotesi di cui all'articolo 73 co. 1 Dpr. 309/90.

Si sottolinea che numerose pronunce di legittimità si è affermato che l'autocertificazione prodotta dall'istante ha valenza probatoria ed esclude la facoltà per il giudice di poter entrare nel merito della medesima, dovendosi quest'ultimo limitare alla verifica dei redditi esposti e a concedere o meno il beneficio. Al più, per verificare l'effettività delle condizioni reddituali, patrimoniali e familiari dichiarate il giudice può attivare le verifiche di cui all'articolo 96 del testo unico delle spese di giustizia.



Si ribadisce la tesi che il ricorrente ha presentato il 23/11/2020 istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato indicando i redditi percepiti nell'anno 2019, per cui le censure giudiziarie riportate negli anni precedenti a quello di riferimento non potrebbero qualificarsi come elementi specifici ed oggettivi dai quali far ritenere che lo stesso percepisse redditi illeciti.

Viene evidenziato che il (omissis) è detenuto, dapprima in custodia cautelare e successivamente in espiazione pena, dal 10/07/2018 per il reato di tentato furto aggravato di una bicicletta commesso in l (omissis) e quindi per un fatto reato da cui non ha tratto alcun profitto.

Con un **secondo motivo** si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 96 Dpr. 115/02 e mancanza di motivazione con riferimento agli elementi in base ai quali il giudice dell'opposizione avrebbe desunto le condizioni di vita del ricorrente ed il superamento della soglia reddituale prevista ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Si lamenta che il giudice dell'opposizione avrebbe ommesso totalmente il vaglio e la disamina delle condizioni di vita del (omissis) dalle quali avrebbe desunto un tenore di vita incompatibile con il beneficio richiesto, senza pertanto alcun accertamento in ordine all'effettiva percezione di redditi illeciti da parte del ricorrente e senza alcuna motivazione in base alla quale ritenere che i presunti redditi illeciti fossero di consistenza tale da determinare il superamento della soglia reddituale prevista per l'ottenimento del beneficio richiesto.

Si richiama i *dicta* di Sez. 4, n. 53387/2016 e di Sez. 4 n. 18533/2021 per sottolineare come l'analisi che il giudice è chiamato a svolgere non possa avvalersi di automatismi, ma debba addentrarsi nella disamina della fattispecie concreta, con indicazione degli elementi alla stregua dei quali operare il giudizio presuntivo.

Il tribunale laziale -ci si duole- non avrebbe tenuto in alcun conto che il richiedente risultava detenuto in carcere dal 1/7/2018 e il fatto che il medesimo sia un soggetto tossicodipendente e senza fissa dimora come risulta sia dal contenuto dell'istanza di ammissione, sia dalla documentazione prodotta in sede di opposizione.

Con un **terzo motivo** di ricorso si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 76 Dpr. 115/02 per la mancanza di accertamento dei presunti redditi illeciti del ricorrente in relazione all'anno di riferimento risultante dall'istanza di ammissione che, viene ribadito era il 2019.

Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato.

Il PG ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I proposti motivi sono fondati e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Velletri.

2. Ed invero, come fondatamente lamenta il ricorrente, il provvedimento impugnato non opera un buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite posseduti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici, ma l'indicazione di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare tale giudizio presuntivo (così questa Sez. 4, n. 53387 del 22/11/2016, Caruso Rv. 268688, che ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio inferendo l'insussistenza del requisito reddituale esclusivamente dalla presenza di precedenti penali a carico del ricorrente; conf. Sez. 4, n. 44900 del 18/9/2018, Troiano Rv. 274271, che ha ribadito come l'esistenza di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa ritenere superata tale soglia e ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio che aveva desunto l'insussistenza del requisito reddituale esclusivamente dalla presenza di precedenti penali, per reati contro il patrimonio, a carico del ricorrente, omettendo di considerare che l'unico precedente risalente all'anno di riferimento era un delitto tentato, da cui il ricorrente non aveva tratto reddito).

Il Tribunale di Velletri dà atto che il (omissis) ha presentato l'istanza di ammissione nel novembre del 2020 e, pertanto, la sua autocertificazione reddituale per l'anno 2019 è stata di € 3.965,00 annui, allegando di trovarsi in stato di detenzione dal luglio del 2018.

Tuttavia, secondo il giudice laziale: *"Il curriculum criminale del (omissis) attestato dal certificato del casellario giudiziale, riposta un elenco di ben 35 condanne definitive per fatti commessi dal 1990 al 2018 per reati contro il patrimonio (furti, ricettazione, rapina), oltre ad una serie di condanne per detenzione di sostanze stupefacenti e altre ipotesi delittuose, a dimostrazione che il (omissis) il quale non ha neppure allegato quali fossero le sue fonti di reddito in tutti questi anni, è un soggetto che ha vissuto e vive esclusivamente dei proventi illeciti frutto dei reati di cui si è reso autore, mentre la circostanza che l'ultima condanna risalga a reati consumati nel maggio del 2018 (tentato furto aggravato) non è risolutiva, tenuto conto che proprio in quel frangente l'istante ha iniziato la detenzione che tuttora*

*perdura e, pertanto, la mancata reiterazione di altri analoghi reati è del tutto fisiologica. Va altresì considerato che i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, per cui ha riportato ben cinque condanne, associati a quella di porto abusivo di armi sono strettamente correlate ai reati contro il patrimonio e, pertanto, vanno considerate nella valutazione della soglia reddituale”.*

*” Nessuna informazione, peraltro- conclude il provvedimento impugnato nel rigettare l’opposizione- è stata fornita dal (omissis) riguardo alla provenienza dei suoi redditi, necessaria per consentire di apprezzare le sue effettive fonti di sostentamento, non potendo la mera auto certificazione, a fronte delle numerosissime evidenze criminali del ricorrente e della mancanza di indicazione delle fonti da cui trarrebbe un reddito, dare credibilità a tale dichiarazione; né l’eventuale richiesta alla guardia di finanza potrebbe avere un esito diverso, ove si consideri che tale corpo svolge accertamenti sulla base dei dati registrati nella propria banca dati che, a sua volta, attinge informazioni da altre banche informatiche le quali registrano fatti e dati rilevanti per il reddito di provenienza lecita, ma non quelli di provenienza illecita”.*

**3.** Ebbene, come chiarito da questa Corte di legittimità il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l’istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali (Sez. 4, n. 15338 del 30/1/2020, Troiano, Rv. 278867).

Va poi ricordato che, anche alla luce dell’interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di «insufficienza dei mezzi economici», che costituisce la *ratio* del diritto fondamentale dell’accusato all’assistenza gratuita riconosciuto dall’art.6, par.3, lett c) CEDU (Corte EDU 25/04/1983, Pakelli c. Germania), i requisiti di gravità, precisione e concordanza affinché gli indizi indicati dall’art. 2729 cod. civ. possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (cfr. Sez. 4 n. 18353 del 3/3/2021 Monteleone non mass.).

Nella fattispecie in esame, il giudice dell’opposizione pare essere pervenuto al convincimento espresso fondato su un pregiudizio di mendacio della autocertificazione sulla misura dei redditi dichiarati espressa nelle forme e nei tempi prescritti dalla disciplina speciale, al contempo prospettando la ricorrenza di ulteriori redditi

provenienti da illecite attività senza peraltro esplicitare le valutazioni, di ordine presuntivo, che lo conducevano a tale conclusione.

In particolare, non può certamente assumere rilievo indiziario il generico riferimento ai tanti precedenti penali del reo sia in ragione della risalenza di molti di essi - e quindi in nessun collegamento con l'anno di imposta di riferimento per l'ammissione al patrocinio, sia in ragione dell'insufficienza di un siffatto dato per ravvisare *sic et simpliciter* la costante fonte di sostentamento da attività delinquenziali.

Erra il provvedimento impugnato, in altri termini, perché avrebbe dovuto focalizzare l'attenzione sull'anno di imposta 2019 e avrebbe dovuto chiarire - ad esempio facendo riferimento, come peraltro prescrive l'art. 96 DPR 115/02, al tenore di vita dell'imputato, desumibile dai beni mobili registrati dallo stesso posseduti, dalle utenze telefoniche, etc., dalle condizioni personali e familiari e dalla attività economiche, anche illecite, eventualmente svolte - come quei precedenti penali, certamente molteplici, ma molti risalenti nel tempo, e l'ultimo, peraltro, afferente ad un delitto tentato, abbiano avuto un risvolto reddituale sull'anno che ha preceduto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).


**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Velletri.

Così deciso in Roma il 14 marzo 2023


Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Salvatore Dovere



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

oggi ..... 18 MAG 2023



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Caliendo

